



COMUNE DI MILANO

**REGOLAMENTO
SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
TEMPORANEE LEGGERE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 16/12/2020

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA	3
ART. 3 - STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE RIMOVIBILI	3
ART. 4 – VINCOLI GENERALI E DIVIETI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI	5
ART. 5 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU MARCIAPIEDI	7
ART. 6 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU ISOLE PEDONALI	8
ART. 7 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU FASCE DI SOSTA IN CARREGGIATA	9
ART. 8 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU AREE VERDI	12
ART. 9 – PROGETTI CONDIVISI	14
ART. 10 – COINVOLGIMENTO DEI MUNICIPI E DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	14
ART. 11 - TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO	15
ART. 12 - REGOLAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ARTIGIANALI ALIMENTARI E DI TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	16
ART. 13 - REGIME SANZIONATORIO ACCESSORIO	17
ART. 14 – TERMINI PROCEDURALI E REQUISITI DELLE ISTANZE	18
ART. 15 – NORMA TRANSITORIA	19
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI	19

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il processo semplificato afferente il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili.
2. Con le seguenti previsioni regolamentari si intende mettere a sistema la semplificazione del processo autorizzatorio per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio in relazione alla posa di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, mediante modalità tecnico-amministrative sinergiche e l'interconnessa operatività delle diverse Direzioni/Strutture organizzative/Enti esterni coinvolti nel processo.
3. Le disposizioni ivi contenute sono finalizzate, altresì, ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso la definizione di modalità di temperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. La presente disciplina si applica alle occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio effettuate mediante la posa delle strutture leggere prontamente rimovibili di cui al successivo art. 3.
2. Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento hanno durata inferiore all'anno.

ART. 3 - STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE RIMOVIBILI

1. Sono da intendersi strutture leggere prontamente rimovibili, ai sensi delle previsioni del presente regolamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra, fioriere ed elementi di delimitazione, pedane, pavimentazioni autoposanti a secco, tappeti e zerbini, controventature.
2. Sono, altresì, ricompresi tra le strutture leggere prontamente rimovibili oggetti per il *confort* ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali impianti di illuminazione e di riscaldamento ad irradiazione elettrica, nonché mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggio portamenù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata; tali ultimi arredi dovranno essere rimossi a cura dell'esercente a chiusura giornaliera dell'attività. Durante le ore di chiusura dell'attività anche tavoli e sedie devono essere rimossi ovvero riposti e tenuti in ordine.

La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.

Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti elettrici e di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

Le competenti strutture organizzative dell'Ente, con provvedimenti dirigenziali attuativi, forniranno indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio rispetto alle fonti di alimentazione – a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili - degli impianti di riscaldamento utilizzabili su plateatico esterno, cui gli esercenti, nell'attuazione delle

singole occupazioni temporanee leggere concesse, dovranno conformarsi. Le fonti di alimentazione utilizzate per gli impianti di riscaldamento su plateatico esterno dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento comunale per la Qualità dell'Aria in relazione ai combustibili per impianti termici civili.

3. Tutti gli arredi previsti dal presente regolamento devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso
 - la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone
 - il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario/venga richiesto dall'Amministrazione;
 - per le occupazioni in continuità con le corsie di scorrimento dei veicoli, deve essere garantita la resistenza delle protezioni perimetrali, atte a contenere urto accidentale dei veicoli, a protezione degli occupanti.
4. Le strutture in questione devono essere rimosse a cura e spese dei concessionari ed il suolo, benché concesso, deve essere lasciato completamente libero nei seguenti casi:
 - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà comunali, ovvero di interventi da parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto il concessionario, con un preavviso di almeno 5 giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione delle strutture temporanee leggere di cui trattasi;
 - per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture temporanee in questione; in tali casi di urgenza la comunicazione al concessionario può avvenire anche solo verbalmente, ovvero, se ciò non fosse possibile, l'Ente competente può provvedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento;
 - in caso di svolgimento di grandi eventi in loco o nelle immediate adiacenze per motivi di sicurezza pubblica.
5. L'elenco degli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio temporanee disciplinate dal presente regolamento è riportato in uno specifico catalogo approvato e costantemente aggiornato dall'Amministrazione con provvedimenti dirigenziali.

In tale catalogo vengono dettagliate le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).

ART. 4 – VINCOLI GENERALI E DIVIETI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

1. La competente struttura organizzativa dell'Ente potrà individuare un elenco di ambiti urbani, ove l'occupazione di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio, mediante la posa di strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili,
 - a) non sia in alcun modo consentita, nei casi in cui, **(i)** ricorrano esigenze di particolare rilievo di tutela temporanea o prolungata di aree soggette a vincoli monumentali o ambientali, debitamente evidenziate nel provvedimento di interdizione all'occupazione; **(ii)** sia necessario garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di particolari eventi ad elevato impatto cittadino in termini di partecipanti/visitatori/congestione urbana; **(iii)** sia necessario interdire la fruibilità di alcuni spazi urbani per lo svolgersi di manifestazioni pubbliche o private **(iv)** o per motivazioni connesse ai precedenti punti;
 - b) sia consentita, con limitazioni rispetto all'individuazione delle specifiche aree occupabili ovvero della sola percentuale di spazi occupabili, nei casi in cui, **(i)** ricorra la necessità di preservare alcuni ambiti urbani già caratterizzati da congestionamenti in termini di rilevanti flussi pedonali e viabilistici; **(ii)** le geometrie dei luoghi e spazi pubblici non consentano, ove occupati anche temporaneamente, di garantire la regolarità dei flussi pedonali in sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici **(iv)** o per motivazioni connesse ai precedenti punti;
 - c) sia consentita solo nel rispetto di specifiche prescrizioni (dimensioni limitate/distanza da area monumentale o di pregio o da area a rischio/tutela dei parcheggi e divieto di occupazioni in carreggiata/divieto di occupazioni su area verde, etc.)
2. L'individuazione di tali ambiti urbani è correlata alla particolarità, sensibilità e rilevanza dell'area, in termini di
 - sussistenza di vincoli di tutela monumentale e/o ambientale,
 - necessità di tutela della sicurezza stradale, della viabilità e dell'ordine pubblico,
 - esigenza di garantire la funzionalità e fruibilità degli spazi destinati al regolare transito dei pedoni, soprattutto in contesti urbani caratterizzati da importanti poli attrattori di destinazione e da alta densità di afflusso pedonale.
3. Le occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere disciplinate dal presente regolamento possono essere effettuate su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, in carreggiate su area di sosta nei termini e limiti previsti ai commi successivi nonché agli artt. 5, 6, 7 e 8.
4. L'occupazione deve essere localizzata prioritariamente davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda a spazi prospicienti altri esercizi commerciali, la concessione sarà rilasciata, laddove non arrechi pregiudizio all'esercizio confinante, anche sulla scorta dell'acquisizione dell'assenso da parte di quest'ultimo rispetto alla localizzazione e modalità di occupazione. Qualora l'occupazione si estenda a spazi prospicienti altre funzioni (residenziale, professionali e simili) l'occupazione non potrà avvenire in aderenza ma dovrà rispettare i franchi minimi di salvaguardia di 2 m dal limite della proprietà confinante e dovrà garantire in ogni momento il regolare e sicuro transito pedonale e veicolare.
5. Le occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere disciplinate dal presente regolamento dovranno sempre essere effettuate assicurando, nella relativa localizzazione, una superficie libera di

almeno 2 mt. tale da garantire il flusso pedonale in sicurezza, riparametrando tale estensione rispetto alla presenza dei diversi e possibili elementi di viabilità e di ingombro presenti in adiacenza al sedime individuato per l'occupazione (passi carrai, cordoli marciapiedi, ingressi pedonali, pali della luce, dissuasori, parigine, panettoni, scivoli disabili, bordo aiuole, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti di servizi a rete...).

Con specifico riguardo alle occupazioni di suolo temporanee con strutture leggere su fasce di sosta in carreggiata di cui al successivo art 7, la concessione potrà essere rilasciata solo ove sia possibile, conseguentemente all'occupazione, garantire comunque uno spazio di almeno 1,50 mt. per il transito pedonale, anche dando corso all'allargamento in pedana dei marciapiedi in loco.

Con riguardo alle occupazioni in prossimità di elementi di arredo urbano, le stesse dovranno essere collocate mantenendo una distanza da detti elementi di almeno 3 mt. al fine di tutelarne la funzione pubblica e garantirne la totale fruibilità da parte dell'utenza.

Dovrà inoltre essere sempre garantito, nell'effettiva realizzazione dell'occupazione, il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, il rispetto di tutte le misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la totale accessibilità alle strutture temporanee poste anche a persone con problemi di disabilità motoria.

in caso di transito di mezzi di soccorso, mezzi delle Forze dell'Ordine, mezzi per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, le occupazioni di cui trattati dovranno essere collocate/temporaneamente spostate in modo da garantire uno spazio utile al transito non inferiore a 3,5 mt.

6. Al fine di tutelare la funzione pubblica degli elementi di arredo urbano (panchine, basamenti statue e fontane...), ne è in ogni caso vietata l'occupazione, così da garantirne la costante ed integrale accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza, fermo restando quanto previsto dal precedente comma in ordine alle distanze minime da detti elementi.
7. In presenza di superfici adibite a marciapiedi con larghezza superiore a 4 mt., ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dai precedenti commi 5 e 6, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% dello spazio complessivo del marciapiede in questione, fatte salve eventuali specifiche deroghe assentite dall'Amministrazione in relazione alla valutazione dei vari interessi pubblici coinvolti.
8. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale presente; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

In coerenza con le previsioni del codice della strada, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione tra i due lati precedentemente individuati.

9. Le richieste di occupazioni temporanee leggere, avanzate con riguardo ad aree su cui insistono mercati settimanali scoperti o a spazi dati in concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, devono essere preventivamente sottoposte al parere della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, che valuterà la compatibilità della richiesta con il regolare svolgimento delle attività commerciali su dette aree pubbliche.

ART. 5 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU MARCIAPIEDI

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili sia effettuata su marciapiede, la superficie da considerare per l'occupazione è pari alla distanza tra il cordolo del marciapiede e l'edificio prospiciente; in tale porzione di suolo deve trovare applicazione, ai fini della determinazione dello spazio occupabile, la previsione di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 4.
2. Se sono presenti dissuasori di sosta, pali o altri elementi che ostacolano il passaggio pedonale, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal cordolo del marciapiede; in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dal limite di delimitazione di tale area; le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla superficie di marciapiede considerabile ai fini della relativa occupazione.
3. Qualora la superficie che si intende occupare sia localizzata in prossimità di fermate dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, l'occupazione potrà essere autorizzata alle seguenti condizioni:
 - se trattasi di fermate di autobus, filobus o veicoli circolanti su rotaia, purché non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri e sia comunque preservato un corridoio pedonale, di ampiezza di almeno 3 mt. dal cordolo del marciapiede, lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art.158 del Codice della Strada (15 mt. dal cartello segnalatore);
 - se trattasi delle stazioni di accesso alle fermate della metropolitana e dei sottopassaggi pedonali, se la superficie che s'intende occupare è localizzata sulla direttrice dei relativi corridoi d'uscita dovrà essere rispettata una distanza di almeno 10 mt. misurati dal primo gradino delle scale di accesso, nonché rispettato uno spazio laterale di almeno 2 mt. ai sensi del comma 5 del precedente art. 4.
4. Nella localizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento dovrà essere sempre rispettata una distanza di almeno 5 mt. da ogni pompa erogatrice di impianti di distribuzione carburanti.
5. Qualora l'occupazione sia localizzata su marciapiedi porticati, la stessa potrà essere realizzata:
 - internamente al porticato, sia in fregio agli edifici sia in adiacenza alle colonne, fino ad un massimo della metà della relativa larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili ed il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale di almeno 2 mt. ai sensi del comma 5 del precedente art. 4;
 - sul marciapiede esterno al porticato, purché sia lasciato libero lo spazio di almeno 2 mt. necessario per il transito pedonale;

Per garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna del marciapiede sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali ed in presenza di occupazioni con estensione superiore ai 15 mt., le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno 1,50 mt. in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

6. Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni anche contrapposte, sempreché l'ampiezza complessiva delle superfici contrapposte occupate non superi la metà dell'estensione in larghezza del marciapiede e sia garantito fra le due aree contrapposte uno spazio libero per il flusso pedonale di almeno 2 mt.
7. È consentito localizzare occupazioni temporanee leggere su marciapiedi contrapposti all'esercizio del concessionario istante, con conseguente necessità di attraversamento della carreggiata per la prestazione del relativo servizio, solo su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali, ove sia presente un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'occupazione o dell'esercizio ovvero sia posto ad una distanza comunque non inferiore a 10 mt. dai medesimi ed ove la distanza pedonale tra la sede dell'esercizio e quella dell'occupazione temporanea leggera non sia superiore a 30 mt.
8. Ai fini di garantire la costante e completa agibilità rispetto ai sotto-servizi, anche ai fini delle necessarie periodiche ispezioni/manutenzioni, non è consentita l'occupazione in corrispondenza di chiusini, botole, grigliate di aerazione ed intercapedini.
9. Per le occupazioni di cui trattasi è vietato il posizionamento sui marciapiedi di strutture con pedane, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità, nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.
È, invece, possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.

ART. 6 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU ISOLE PEDONALI

1. Le occupazioni di suolo con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su isole pedonali, nei limiti fissati, con appositi provvedimenti, dalle competenti Strutture Organizzative dell'Ente, al fine di garantire la totale fruizione di detti spazi pubblici contemperando le diverse funzioni che ivi convivono (transito pedonale, spazi di gioco e di incontro, eventi ecc.).
2. Nella localizzazione delle occupazioni temporanee leggere di cui trattasi su isole pedonali dovranno essere effettuate le traslazioni necessarie a garantire uno spazio di almeno 2 mt. per il transito pedonale.
Nel caso di isole pedonali di larghezza ridotta con esercizi commerciali contrapposti, le occupazioni temporanee leggere in questione dovranno essere collocate in modo da garantire un percorso per il transito pedonale di almeno 2 mt localizzato centralmente.
3. Restano ferme le previsioni in ordine alle distanze prescritte dagli elementi di arredo urbano, ai sensi dell'art. 4 comma 5, e dalle alberature e cespugliature presenti, ai sensi dell'art. 8.
4. Nelle isole pedonali ad intenso flusso pedonale è necessario garantire, nella localizzazione delle occupazioni temporanee leggere, un percorso perimetrale per il transito dei pedoni di almeno 2mt.
5. Per le occupazioni di cui trattasi è vietato il posizionamento su isole pedonali di strutture con pedane, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità, nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.

È, invece, possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.

6. Al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici afferenti le isole pedonali e la regolarità dei flussi pedonali in tale aree, non è consentita la delimitazione continua degli spazi, in cui sono localizzate occupazioni temporanee leggere, mediante l'apposizione di cordoni, paraventi o altri elementi di arredo.

È possibile valutare, da parte delle competenti strutture organizzative dell'Ente, il posizionamento di barriere paravento nel solo periodo invernale, nell'ottica di consentire, per le occupazioni sul plateatico, una mitigazione delle condizioni climatiche.

7. In presenza di plurime occupazioni temporanee leggere localizzate una affianco all'altra, dovrà essere mantenuto tra le stesse uno spazio di almeno 2 mt. per il passaggio pedonale, nonché garantito nel posizionamento delle occupazioni l'allineamento delle medesime nell'ottica di garantire la regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.
8. In caso di occupazioni temporanee leggere di dimensioni maggiori ai 15 mt. di larghezza, l'area di occupazione dovrà essere interrotta per consentire un passaggio pedonale di almeno 2 mt.
9. In presenza di isole pedonali e con particolare riferimento alle piazze, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi, nell'ottica di contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private, l'Amministrazione potrà definire un limite massimo per il dimensionamento delle occupazioni di suolo pubblico per consentirne la pluralità d'uso in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento.

ART. 7 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU FASCE DI SOSTA IN CARREGGIATA

1. Le occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali o come residenziali, nonché all'interno delle aree omogenee definite, ai sensi del Codice della Strada, Zone 30, purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie.

Tali località, inserite in apposito elenco formulato dalla competente Struttura Organizzativa dell'Ente, sono idonee a dar corso al procedimento concessorio in questione, a cui seguirà l'adozione dei relativi provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica aventi validità temporale pari a quella della concessione, sulla base di planimetria fornita dal richiedente in scala 1:200 del tratto stradale interessato dall'occupazione, ove siano chiaramente rappresentati e quotati gli elementi costitutivi della strada quali il marciapiede, la tipologia della fascia di sosta, il senso di marcia, gli attraversamenti pedonali, i passi carrai, i numeri civici di riferimento nonché la segnaletica orizzontale e verticale. L'area occupata dovrà essere evidenziata e quotata nelle dimensioni proprie e nei distanziamenti rispetto agli elementi, tra quelli precedentemente citati, adiacenti all'occupazione.

2. Nei casi indicati al comma 1 l'occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta moto, sosta residenti e sosta a pagamento, secondo le modalità tecnico-procedurali illustrate ai commi seguenti.
3. Al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, per le occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta, non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 10 mt. lineari, salvo valutazioni specifiche degli uffici competenti in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento, alla fruibilità *in loco* di parcheggi ovvero alla disponibilità di spazi di sosta, nell'ottica di equamente contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private ivi presenti; tali occupazioni dovranno comunque armonizzarsi con la struttura stradale esistente, con la modularità della eventuale sosta rimanente e con eventuali occupazioni di suolo pubblico ricadenti sullo stesso tratto di strada, evitando la creazione di spazi di risulta, spazi inutilizzabili o frammentati.
4. Ai fini delle occupazioni di cui al primo comma, potranno essere sottoposte alla competente Struttura Organizzativa dell'Amministrazione Comunale specifiche richieste:
 - di pedonalizzazione di strade/piazze (la cui funzione possa essere surrogata da altra viabilità presente), anche solo per specifici orari, ai fini dell'occupazione anche solo di una porzione della carreggiata stradale;
 - di allargamento dell'estensione del marciapiede con spostamento della fascia di sosta, al fine di ampliare la superficie di occupazione, realizzato mediante installazione di una pedana rialzata a quota marciapiede.

In tali casi la planimetria fornita dal richiedente in allegato all'istanza dovrà rappresentare tutta la strada/piazza oggetto d'intervento, con gli spazi che si intende occupare e con le modifiche della disciplina e della segnaletica che si intendono adottare.

5. Ai fini dell'autorizzazione alle occupazioni con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili nei casi di cui al comma 4, sarà preliminarmente necessaria l'adozione, del parte della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, del parere viabilistico e della relativa Ordinanza sindacale di modifica della disciplina viabilista dell'area interessata, con annesse planimetrie di apposizione della specifica segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, che sarà realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente e posizionata preliminarmente all'effettiva occupazione di suolo concessa.

Nei casi in questione l'area richiesta, benché concessa, potrà essere legittimamente occupata solo conseguentemente all'emissione della predetta Ordinanza sindacale e della nuova planimetria di segnaletica stradale, che sono subordinate, nel caso di pedonalizzazione di strade/piazze, all'adozione di specifica deliberazione di Giunta Comunale.

I lavori di modifica della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, richiesti dall'Ordinanza sindacale emessa e dalla connessa specifica planimetria, saranno eseguiti direttamente dal richiedente, tramite imprese esecutrici di lavori e segnaletica stradali. Per procedere alla realizzazione di tali lavori di adeguamento della segnaletica stradale, ed in particolare per l'apposizione dei divieti provvisori necessari a sgomberare gli spazi di sosta da occupare, il richiedente dovrà rivolgersi al competente Comando decentrato della Polizia Locale competente per territorio.

6. Per dar corso alle occupazioni leggere di cui trattasi concesse su fascia di sosta in carreggiata, secondo quanto precisato ai commi precedenti e con esclusione delle occupazioni realizzate su strade pedonalizzate:
- la realizzazione di una pedana rialzata a quota marciapiede, che consenta di superare il dislivello tra quota strada ed il marciapiede, anche a vantaggio dei portatori di handicap e per la migliore fruibilità dello spazio; tale pedana dovrà essere rientrante di 50 cm rispetto alla linea che delimita la corsia di marcia dei veicoli o di 70 cm rispetto all'eventuale fascia di sosta, così da garantire un franco di sicurezza idoneo rispettivamente per la circolazione dei veicoli e per l'apertura delle portiere. Limitatamente alle strade con limite di velocità fino ai 30 km/h le pedane potranno essere sostituite con altri idonei elementi, coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno essere allegate alla planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione;
 - su tutti i lati della pedana o di altro idoneo elemento, di cui al punto precedente, dovrà essere collocata una banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, affinché la struttura risulti ben visibile anche in caso di scarsa illuminazione;
 - il basamento dell'area occupata o l'eventuale altro idoneo elemento dovranno essere collocati ad una distanza minima di 2 mt. dai restanti stalli di sosta ovvero dagli spigoli dei passi carrai, al fine di consentire in sicurezza le necessarie manovre di parcheggio; su tale elementi dovrà essere realizzata dal richiedente idonea zebra di segnalazione;
 - l'occupazione non deve occultare l'avvistamento della segnaletica stradale e di eventuali impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano la corsia di marcia;
 - il perimetro dell'area occupata deve essere protetto mediante idonea struttura, che costituisca una separazione fisica tra lo spazio adibito a permanenza di persone e la corsia di marcia;
 - gli elementi perimetrali a protezione dell'occupazione, presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale, non devono ostacolare la visibilità o avere elementi sporgenti verso la carreggiata, devono essere coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno essere allegate alla planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione;
 - il richiedente, nel posizionamento delle strutture temporanee leggere di cui trattasi, dovrà garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sotto-servizio da parte del personale addetto, e non dovrà costituire intralci al regolare deflusso delle acque; il richiedente è, inoltre, responsabile della cura e manutenzione della struttura realizzata per tutto il tempo dell'occupazione, anche nella prospettiva della tutela del decoro e dello spazio pubblico, rispondendo anche di eventuali danni arrecati a terzi.
7. Solo successivamente alla modifica della segnaletica stradale come descritto al comma 5 e all'apposizione delle strutture di protezione degli spazi di occupazione come illustrato al precedente comma 6, si potrà aprire al pubblico l'area oggetto dell'occupazione autorizzata. Ove non siano rispettati i requisiti di sicurezza descritti al precedente comma 5, il parere viabilistico della competente Struttura Organizzativa dell'Ente sarà negativo e l'occupazione di suolo pubblico in area complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta non potrà avere luogo.

8. Nella realizzazione dell'occupazione in questione dovrà essere garantito che il transito dei pedoni, anche portatori di disabilità motorie, sul marciapiede adiacente alla fascia di sosta oggetto dell'intervento, avvenga in sicurezza, con regolarità e nel rispetto del necessario distanziamento tra i pedoni in transito, i fruitori dell'area occupata ed il personale addetto al servizio, se presente. Non sarà possibile pertanto occupare la fascia di sosta priva di marciapiede, separata da questo con aiuole o cordoli, o adiacenti a marciapiedi di dimensioni inferiori a 1,50 m, salvo quanto indicato all'art. 4 comma 5.
9. L'area occupata rimarrà in carico al richiedente, sotto ogni profilo manutentivo e dei connessi ambiti di responsabilità, per tutto il tempo dell'occupazione; tale area dovrà essere rimessa in pristino dal richiedente medesimo al termine dell'occupazione concessa.

In tale frangente il richiedente, oltre a provvedere allo smantellamento di tutti gli elementi apposti ai fini della procedibilità dell'occupazione, dovrà, altresì, procedere a ripristinare, a proprie spese e cura, la segnaletica stradale antecedente all'occupazione, in conformità all'Ordinanza sindacale e all'annessa planimetria vigenti prima dell'occupazione o alla nuova Ordinanza sindacale eventualmente adottata dalla competente struttura organizzativa dell'Ente qualora le esigenze viabilistiche siano mutate.

10. Allo scopo di garantire l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei ripristini in carico al concessionario, all'emissione del provvedimento concessorio sarà richiesta, a garanzia della copertura economica di eventuali danni, la costituzione di un congruo deposito cauzionale commisurato alla dimensione dell'occupazione ed alla consistenza delle dotazioni degli spazi.

ART. 8 - OCCUPAZIONI DI SUOLO TEMPORANEE CON STRUTTURE LEGGERE SU AREE VERDI

1. Le occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere di carattere temporaneo prontamente rimovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su aree verdi, comprese le aree verdi tra le carreggiate, prediligendo in tal caso le porzioni di spazi già pavimentati così da salvaguardare il tappeto erboso.
2. Qualora le occupazioni temporanee leggere di cui trattasi insistano su prati e tappeti erbosi, potranno essere utilizzate solo pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate dal suolo, al fine di evitarne il compattamento e di consentire il regolare e costante scambio idrico-gassoso con il terreno sottostante.

La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso ai portatori di disabilità; in tal caso lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

3. La collocazione delle occupazioni sulle aree in questione dovrà garantire il rispetto di una distanza minima di 2 mt. attorno alle alberature o agli arbusti esistenti, calcolato dal colletto delle stesse, a ridosso dei quali non potrà essere effettuato alcun deposito di merci nemmeno temporaneo.
4. Restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, l'eliminazione e/o gli interventi di contenimento di arbusti esistenti, delle macchie arbustive e di ogni altro elemento vegetale che costituisce aiuole fiorite o perenni, nonché ogni intervento che possa arrecare danno alla vegetazione di cui sopra.

Sono, altresì, vietati gli ancoraggi al suolo mediante scavi e utilizzo di picchetti, nonché la manomissione del terreno in prossimità di qualunque elemento arboreo e lo sversamento nel terreno e nel tornello delle piante presenti di qualsiasi sostanza o materiale, tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.

È, inoltre, vietato utilizzare alberature e/o cespugli come appoggio/supporto per appendere/sospendere oggetti ovvero per legare o sostenere manufatti o altro (a titolo esemplificativo lampioni, punti luce, pannelli, radiatori, riscaldatori, cavi di alimentazione aerea per impianti elettrici).

Non è, infine, consentita la manomissione e/o la rimozione degli arredi presenti in loco, come previsto al precedente art. 4 commi 5 e 6.

5. Qualora le occupazioni temporanee leggere di cui trattasi insistano su aree a verde, nel posizionamento di tende ombra, ombrelloni e/o strutture di copertura dovrà essere tenuto in debita considerazione lo sviluppo della chioma delle alberature presenti in adiacenza/prossimità dell'area in concessione, al fine di non produrre danneggiamenti a branche o rami bassi.

Non è consentito ai concessionari operare interventi di riduzione della chioma di alberature o di contenimento di cespugli e/o macchie arbustive. Laddove dovessero permanere interferenze con il posizionamento delle strutture temporanee leggere connesse all'occupazione autorizzata, il concessionario potrà richiedere il supporto tecnico della competente struttura organizzativa dell'Ente, che valuterà se sussistano le condizioni per eseguire limitati interventi di contenimento, che potranno essere effettuati previa autorizzazione scritta, nel rispetto della buona pratica agronomica, da personale qualificato a cura e spese del concessionario.

6. I concessionari restano responsabili della cura e del mantenimento della perfetta integrità degli alberi siti in adiacenza/prossimità dell'area concessa, nonché della cura e manutenzione dello spazio dato in concessione rispondendo in ordine a danni nei confronti di cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio dello spazio in concessione.

Nell'ipotesi in cui le alberature limitrofe dovessero subire danneggiamenti irreversibili a causa dell'occupazione concessa, il concessionario, oltre alla corresponsione del danno economico quantificato sulla scorta delle tabelle di valutazione in uso, sarà tenuto a provvedere alla sostituzione dell'elemento arboreo danneggiato con un nuovo esemplare del medesimo genere e specie da reperire presso vivai specializzati nelle massime dimensioni disponibili.

7. Dovranno essere in qualunque momento consentite all'Amministrazione Comunale eventuali attività di manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree a verde adiacenti la superficie oggetto di concessione e delle alberature presenti, anche a tal fine provvedendo allo spostamento temporaneo delle strutture allestite.

8. I concessionari dovranno provvedere al contenimento del prato nello spazio occupato e nel raggio di 50 cm dallo spazio occupato, nonché al mantenimento della perfetta integrità dei soggetti arborei siti negli spazi occupati o quelli in adiacenza.

9. Al termine dell'occupazione i concessionari sono tenuti, a proprie spese, a rimettere in pristino l'area occupata, anche provvedendo ad eventuali operazioni di risemina in caso di degrado del cotico erboso.

Al fine di verificare la regolarità delle lavorazioni eseguite per la remissione in pristino dell'area, la competente struttura organizzativa dell'Ente darà corso ai necessari sopralluoghi, provvedendo l'Amministrazione comunale direttamente, in caso di inadempienza da parte del concessionario e

previa contestazione ed intimazione ad agire, all'esecuzione degli interventi di ripristino con successiva rivalsa sul concessionario.

10. Allo scopo di garantire l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei ripristini in carico al concessionario, all'emissione del provvedimento concessorio sarà richiesta, a garanzia della copertura economica di eventuali danni, la costituzione di un congruo deposito cauzionale commisurato alla dimensione dell'occupazione ed alla consistenza delle dotazioni degli spazi.

ART. 9 – PROGETTI CONDIVISI

1. Gli esercenti, mediante unica istanza, potranno presentare all'Amministrazione progetti condivisi relativi a diverse proposte di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere in un determinato ambito urbano da parte di una pluralità di operatori.
2. Tali progetti intendono porsi quali strumenti per valorizzare ed incentivare il coordinamento fra esercenti, amministrazione e altri enti qualora sussistano alcune condizioni che rendano più efficace e conveniente una proposta condivisa da più esercizi commerciali prospicienti o limitrofi localizzati in un specifico ambito urbano caratterizzato da elevata densità di occupazione/presenza di vincoli storico-monumentale/caratteristiche peculiari affini/interventi di pedonalizzazione e/o estensione degli spazi pedonali con ridisegno della segnaletica stradale).
3. In tali casi l'Amministrazione potrà avvalersi del supporto dei Municipi e dei Distretti Urbani del Commercio (DUC) istituiti per vagliare ed istruire i progetti in questione, secondo quanto precisato al successivo art. 10.

ART. 10 – COINVOLGIMENTO DEI MUNICPI E DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO

1. Nell'ottica di ottimizzare l'efficacia del processo concessorio disciplinato del presente regolamento in una logica di sussidiarietà orizzontale, i Municipi ed i Distretti Urbani del Commercio istituiti, quali immediati sensori delle esigenze del territorio, sono chiamati ad un ruolo di facilitazione e proficua mediazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel sistema autorizzatorio delle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere di cui trattasi.
2. In particolare, i Municipi saranno interpellati nell'ambito del processo autorizzatorio in questione soprattutto per valutare l'impatto delle occupazioni rilasciate sul territorio di competenza e/o per acquisire informazioni rispetto:
 - a conclamati episodi di disturbo della quiete pubblica generati dall'attività dell'esercizio commerciale titolare della concessione emessa;
 - al conclamato non rispetto degli spazi e dei percorsi riservati ai pedoni e alle utenze deboli;
 - a conclamati danni al verde e all'arredo pubblico causati dall'attività dell'esercizio commerciale titolare della concessione emessa.
3. I Distretti Urbani del Commercio (DUC) istituiti saranno sollecitati, dalla competente struttura organizzativa dell'Ente, a sottoporre all'Amministrazione comunale eventuali proposte/idee progettuali sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, che in particolare presentino efficaci soluzioni in ordine

- alla densità delle occupazioni di suolo richieste nell'area di riferimento, nell'ottica di garantire il mantenimento di opportuni spazi per i pedoni e per le utenze deboli
- all'armonizzazione estetica delle occupazioni di suolo leggere nel medesimo DUC, a tutela del decoro urbano complessivo;
- al contemperamento tra le occupazioni concesse e quelle richieste rispetto alla fruibilità dei parcheggi, anche residenziali, da parte dei *city user*;
- alla gestione delle possibili criticità sul territorio (lamentele, conflitti ...) derivanti dalle occupazioni in questione e alla promozione di sinergie e progetti condivisi nell'ambito qui di interesse.

Le proposte pervenute saranno prese in considerazione dall'Amministrazione in particolare nell'ambito delle istruttorie condotte rispetto ad istanze di occupazioni di suolo temporanee leggere che presentino criticità e/o incertezze, quali spunti per la relativa soluzione; l'Amministrazione potrà, altresì, valutare il coinvolgimento nei lavori istruttori in questione di un rappresentante dell'Esecutivo del DUC di riferimento.

ART. 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

1. Al fine di tutelare l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, i gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande che consentono il consumo degli alimenti sul posto, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro; tutte le strutture temporanee leggere di cui al presente regolamento devono essere mantenute dai concessionari in termini di pulizia e funzionalità.
3. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 assicurano la completa pulizia e la massima igiene degli spazi di loro proprietà/concessione, anche mediante la rimozione dei rifiuti derivanti dalla conduzione ed esercizio della rispettiva attività, ovvero derivanti da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. Tale attività di pulizia ed igiene deve essere condotta anche con riguardo a tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi citati e alle eventuali aree in concessione.
4. Per assicurare la pulizia degli spazi in questione, i titolari di tutti i servizi di cui al comma 1 e degli esercizi artigianali alimentari, anche da asporto, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività condotta, tra cui anche posacenere.
5. Nel caso in cui l'inottemperanza alle predette previsioni determini un potenziale danno alla salute e all'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le strutture deteriorate e potenzialmente pericolose con bonifica dell'area degradata e conseguente rivalsa sul relativo proprietario/concessionario, procedendo, altresì, alla revoca della concessione di suolo pubblico per la posa di strutture temporanee leggere rilasciata.
6. Nel caso di inottemperanza alle limitazioni poste a salvaguardia del verde o in presenza di danneggiamenti di carattere grave si procederà alla revoca della concessione di suolo pubblico per la posa di strutture temporanee leggere rilasciata.

7. Di qualsiasi danno arrecato all'ambiente e al decoro urbano, nei suoi vari connotati di aree a verde, strade, aree pedonali, arredo urbano ecc., dall'esercizio dell'occupazione di suolo pubblico concessa è responsabile il concessionario, che dovrà risarcire all'Amministrazione il danno subito nel valore economico determinato dalle competenti strutture organizzative dell'Ente, ferme restando le eventuali sanzioni previste in materia dalla normativa vigente. A tale riguardo si procederà all'escussione della polizza di garanzia costituita.
8. È assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto, sia rispetto alle aree in proprietà che a quelle in concessione.

Resta salva l'integrale applicazione delle previsioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore, nonché l'attivazione dei relativi processi amministrativo-sanzionatori di concerto con ARPA.

ART. 12 - REGOLAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ARTIGIANALI ALIMENTARI E DI TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali alimentari e di tutti gli esercizi somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente;
2. Il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7bis, del d.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, anche temporanea leggera.
3. La delimitazione oraria di cui al comma 2 può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
 - esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
 - problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.

Di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte;

4. Anche al fine di tutelare le diverse esigenze dei cittadini che potrebbero subire pregiudizi derivanti dal disturbo alla quiete pubblica e da problematiche connesse all'abuso di bevande alcoliche e all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, con conseguenze anche in termini di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, potrà essere, altresì, adottata ordinanza sindacale di riduzione degli orari degli esercizi commerciali, vietando, negli orari specificamente fissati dalla medesima ordinanza, la vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di

vetro o latta da parte **(a)** dei titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, **(b)** dei titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e **(c)** dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; resta salva la mera consegna a domicilio.

5. Conseguentemente all'emissione dell'ordinanza di cui al precedente comma 4, i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro solo all'interno dei propri locali ovvero negli spazi esterni concessi in occupazione anche temporanea; la consumazione dovrà avvenire nello spazio di proprietà/concessione dell'esercizio commerciale, nei limiti orari di apertura dell'esercizio, con divieto di asporto e consumazione in prossimità/adiacenza dello stesso, anche rispetto a bevande somministrate in contenitori di plastica/carta/ materiali diversi dal vetro o dalla latta.

ART. 13 - REGIME SANZIONATORIO ACCESSORIO

1. Qualora nella conduzione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande ovvero delle altre attività commerciali, si verificano le fattispecie di seguito indicate sarà dato corso all'applicazione del conseguente sistema sanzionatorio accessorio descritto nei commi che seguono.
2. In caso violazione - anche successivamente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico - del divieto di assembramento, anche mediante occupazione di spazi eccedenti la proprietà/concessione limitrofi all'esercizio in questione, o comunque in caso di violazione delle disposizioni legislative dettate in materia di prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19, l'Autorità procedente - ovvero la Polizia Locale o le altre Forze dell'Ordine debitamente intervenute - in occasione del relativo accertamento con emissione di verbale, potrà disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per un periodo non superiore a cinque giorni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito in L. 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ferme restando le ulteriori sanzioni ivi previste.
3. Nel caso sia arrecato, conseguentemente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea leggera, disturbo alla quiete pubblica ovvero non vengano tassativamente rispettati i parametri occupazionali previsti nel titolo concessorio e le prescrizioni in esso contenute e/o vi sia grave pregiudizio alla sicurezza pubblica, all'ambiente e al decoro urbano e alla sicurezza stradale, le competenti Autorità comunali o sovracomunali all'uopo intervenute, potranno applicare, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il seguente sistema di graduazione della sanzione sospensiva irrogabile
 - in occasione del primo accertamento con emissione di verbale, applicazione della sospensione fino a 3 (tre) giorni della concessione di suolo pubblico temporanea leggera rilasciata;
 - in occasione del secondo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, applicazione della sospensione per 5 (cinque) giorni della concessione di suolo pubblico temporanea leggera rilasciata;

- in occasione del terzo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, sarà disposta decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata.
- 4. Nei casi riportati al precedente comma 3, il provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico emessa ovvero di decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata, sarà disposto e notificato al soggetto richiedente dalla competente struttura organizzativa dell'Ente conseguentemente alla ricezione del verbale emesso dalle Autorità comunali o sovracomunali intervenute nei casi illustrati.
- 5. L'Amministrazione precederà alla revoca delle concessioni emesse di cui trattasi qualora non siano rispettati i vincoli generali ed i divieti di occupazione di spazi pubblici, con relative limitazioni e prescrizioni, come disposte al precedente art 4, nonché nel caso di cui all'art. 11 comma 5.
- 6. Il suolo restituito all'Amministrazione in caso di revoca o decadenza dalla concessione ovvero allo spirare del termine finale di vigenza dell'autorizzazione rilasciata, deve essere lasciato libero da qualunque manufatto e rimesso in pristino rispetto alla situazione *quo ante* a cura del concessionario.
- 7. Il concessionario può in qualunque momento rinunciare alla concessione richiesta dandone debita comunicazione alle competenti strutture organizzative dell'Amministrazione ai fini degli adempimenti conseguenti; il rinunciatario dovrà provvedere alla restituzione del suolo come precisato al comma precedente.
- 8. In caso di occupazione effettuata *sine titulo* ovvero in assoluta assenza del provvedimento concessorio fondante, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).

ART. 14 – TERMINI PROCEDURALI E REQUISITI DELLE ISTANZE

1. L'Amministrazione applicherà un sistema autorizzatorio semplificato per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere di cui al presente regolamento.
2. Per le occupazioni disciplinate dai precedenti art. 5, art. 6 ed art. 8 il procedimento amministrativo concessorio si concluderà di norma nel termine di 15 giorni e sarà avviata mediante presentazione dell'istanza sulla specifica piattaforma informatica dedicata dell'Ente con allegata la sola planimetria debitamente redatta; per le occupazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, essendo subordinate all'adozione di provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica, il termine di conclusione del procedimento concessorio è di 30 giorni, fatte salve eventuali interruzioni per insufficiente documentazione fornita dal richiedente.
3. Per gli aspetti economici connessi e conseguenti al rilascio del provvedimento concessorio di occupazione di suolo pubblico, in termini di determinazione del relativo canone e di applicazione di imposte comunali, regionali o nazionali, si rimanda a specifici provvedimenti legislativi o regolamentari in materia.

ART. 15 – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento, come formulato, ha vigenza sperimentale per l'annualità 2021 e continuerà a produrre effetti, salvo specifico provvedimento consiliare di adeguamento della disciplina ivi contenuta, adottato al termine della sperimentazione, in considerazione della necessità eventualmente *medio tempore* emersa di apportare revisioni/perfezionamenti volti a garantire la piena fattività e stabilità a regime del sistema introdotto, tenuto conto degli impatti derivati sull'Amministrazione e sul tessuto urbano dall'attuazione delle previsioni qui disciplinate.
2. In sede di prima applicazione, le occupazioni di suolo temporanee leggere in essere, in forza di concessione già rilasciata e prorogata sino al 31 dicembre 2020, proseguono, nel regime vigente a tale data, non oltre il 364° giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato il provvedimento concessorio iniziale.
3. Con riguardo alle richieste di occupazione di suolo pubblico temporanee leggere presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento troverà integrale applicazione la disciplina ivi formulata.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento aggiornano e sostituiscono tutte le previsioni in materia eventualmente difformi contenute in altri regolamenti comunali.
2. Rispetto agli aspetti economici afferenti le concessioni di occupazioni di suolo pubblico qui disciplinate, compresi gli aspetti connessi alle relative esenzioni ed agevolazioni, si applicano le disposizioni legislative statali e regolamentari vigenti in materia.